

TRIBUNALE DIBARI-Prima Sezione Civile  
R.G.n.....-G.U.dr....-Udienza del 29 gennaio 2015

Processo verbale di conciliazione

Oggi 29 gennaio 2015 avanti a me dr. .... - Giudice della Prima Sezione del Tribunale di Bari, assistito dalla sottoscritta Cancelliera dr.ssa ....., nel giudizio in epigrafe identificato pendente tra gli eredi di Rossi Tizio, Verdi Caio e altri, sono comparsi:

i Sigg. Mevia, nata a ....., il..... e residente in ....., alla P.zza .... n...., CF, Rossi Sempronio, nato a...., il .... e residente in...., alla Via .... n..., CF, e Rossi Grazia, nata a ....., il ... e residente in ..., alla Via .... n....., CF, in proprio, nonché nella loro qualità di eredi di Rossi Tizio, nato a .... Il ....., CF, deceduto in ... in data 12.09.2007, assistiti dall'Avv. Filano;

*ed*

i Sigg. Verdi Caio, nato a ....., il ..... e residente in ....., alla via..... n..., C.F., in qualità di titolare della ditta individuale "*Gamma di Verdi Caio*", P. IVA n....., corrente in Verdi Ottavio, nato a ....., il ....., residente in ....., alla Via .... n. ...., CF. e Bianchi, nata a ....., il ....., residente in ....., alla Via ..... n...., CF, assistiti dall'*Avv.to Calpurnio*; i quali dichiarano

*PREMESSO CHE*

in data 12.09.2003, il Sig. Rossi Tizio depositava, innanzi al Tribunale Civile di Bari, "*Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art 700 c.p.c. chiedendo: "... che il Giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 e seguenti c.p.c., voglia ordinare - con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti - in via cautelare e d'urgenza, l'immediata cessazione delle immissioni di cui in premessa, o la loro riduzione entro la soglia della normale tollerabilità, nonché l'adozione di quelle modifiche strutturali indispensabili per garantire la sicurezza della cannafumaria attualmente in uso .., "*;

- il procedimento in oggetto veniva assegnato al G.U. del Tribunale di Bari, III Sezione Civile, Dott. ...., contraddistinto dal n. di **R.G. ....**;

- si costituivano in giudizio i **Sigg. Verdi Caio**, in qualità di titolare della ditta individuale "*G a m m a di Verdi Caio*", **Verdi Ottavio e Bianchi**, depositando propria comparsa di costituzione nel giudizio 700 c.p.c.,

chiedendo "... l'integrale rigetto del ricorso in accoglimento delle motivazioni in narrativa e comunque per il rigetto delle domande tutte anche proponende nel giudizio di merito siccome infondate in fatto ed in diritto. Accogliersi la spiegata riconvenzionale per la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni arrecati con le opere di cui all'allegata perizia giurata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni fase del giudizio...";

- il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Dott. ...., con provvedimento ex art 700 c.p.c. del 18.08.2004, depositato in Cancelleria il 19.08.2004, così provvedeva: "... PQM visti gli artt. 669 bis e s.s. e 700 c.p.c.; definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) ACCOGLIE LA DOMANDA per quanto di ragione, e per l'effetto, ORDINA a VERDI CAIO di eseguire entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, a cura dell'interessato, i lavori descritti dal c.t. u. geom. .... nella relazione depositata il 19.04.2004, alle pagine 29 - 31, punti da 1 a 6, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sull'altezza della canna fumaria sfociante sul lastrico solare di cui al D. P. R. n. 1391 del 22.12.1970; b) dispone che, in caso di mancato adempimento spontaneo del resistente entro il termine assegnato, ai lavori di cui al punto a) si provveda in via di attuazione coattiva, ed a spese di VERDI CAIO, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario competente, il quale si avvarrà, per la Direzione dei lavori, del e.t.u. geom. .... e, per l'esecuzione degli stessi, di un'impresa di sua fiducia, c) spese al merito; d) fissa il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'inizio del giudizio di merito ...";

- in data 04.10.2004, i Sigg. VERDI CAIO, in qualità di titolare della ditta individuale "Gamma di VERDI CAIO", Verdi Ottavio e Bianchi, depositavano, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Bari, reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento ex art 700 c.p.c., emesso in data 19.08.2004, dal G.U. Dott. ...., nel giudizio cautelare contraddistinto dal numero di R.g....., chiedendo: "... la revoca del provvedimento per le ragioni tutte esposte e cioè per insussistenza delle condizioni che ne legittimano l'emanazione nonché per la contraddittorietà ed insufficienza delle motivazioni contrarie alla logica ed al diritto nonché in stridente contrasto con le risultanze processuali. In via subordinata per la modifica del provvedimento nel senso di espungere ogni riferimento alla accertanda responsabilità ed ordine di esecuzione delle opere a carico della parte

*diligente e ponendone onere e spese solo in via di anticipazione a carico della stessa, con salvezza di ripetizione in danno del responsabile. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase del giudizio ...";*

- indi, si costituiva nel giudizio *de quo*, il Sig. Rossi Tizio, depositando propria "Memoria di costituzione avverso reclamo ex art 669 terdecies. c.p.c.", rassegnando le seguenti testuali conclusioni: "*... in via preliminare ed urgente, REVOCARSI la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento cautelare, per assenza dei presupposti per la sua concessione, nonché per tutti gli ulteriori motivi esposti nella narrativa del presente atto;*

- *RIGETTARSI integralmente il reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., proposto dal Sig. Verdi Caio, quale titolare, nonché legale rappresentate pro tempore, della ditta "Gamma di Verdi Caio", in quanto illegittimo, inammissibile, improponibile e, comunque, infondato, sia in fatto, che in diritto, per tutti i motivi esposti nella presente memoria di costituzione. Il tutto con condanna di controparte al pagamento delle spese diritti ed onorari, sia del precedente giudizio cautelare, che del presente giudizio d'impugnazione ....";*

- il giudizio *de quo* (contraddistinto dal n. di R.G. ....), si concludeva con ordinanza, emessa dalla Sezione I civile del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, in data 07.12.2004, depositata in Cancelleria il 15.12.2004, con cui si disponeva quanto segue: "*... PQM il Tribunale letti gli artt. 669 terdecies, 700 c.p.c. RIGETTA il reclamo indicato in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento reclamato, previa revoca dell'ordinanza presidenziale emessa in data 16.10.2004 di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza reclamata ...";*

- con successivo atto di citazione, ritualmente notificato, il **Sig. Rossi Tizio** conveniva in giudizi, innanzi al Tribunale Civile di Bari, i **Sigg. Verdi Caio**, in qualità di titolare della ditta individuale "Gamma di Verdi Caio", **Verdi Ottavio e Bianchi**, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*... ACCERTARE E DICHIARARE, anche a mezzo di disponenda CTU, l'assoluta non conformità a legge, nonché la completa inadeguatezza, della canna fumaria posta a servizio della ditta "Gamma di Verdi Caio" e, per l'effetto, CONDANNARE la medesima ditta "Gammadi Verdi Caio", in persona del suo titolare, nonché legale rappresentate pro tempore, Sig. Verdi Caio, corrente in .... alla*

via .... n....., nonché i Sigg. Verdi Ottavio e Bianchi, residenti in .... alla Via  
.... n....., nella loro qualità di proprietari dell'immobile sito in .... alla Via ... n. 9, in  
solido e/o ciascuno per quanto di propria competenza, ad eseguire le modifiche  
strutturali, che saranno ritenute necessarie, anche a mezzo di disponenda C.T.U., al  
fine di garantire la piena conformità alla legge e la sicurezza della canna fumaria de  
qua, nonché ad eseguire le necessarie opere di ripristino negli appartamenti di proprietà  
dell'attore, ubicati ai piani primo e secondo dell'immobile, sito in ..., alla P.zza .... n. ...  
- ACCERTARE E DICHIARARE, anche a mezzo di disponendo C.T.U. L'assoluta  
illegittimità, intollerabilità, nonché pericolosità per la salute, delle immissioni aeree  
e termiche descritte nella narrativa del presente atto; - e, per l'effetto, DICHIARARE  
la piena responsabilità della Ditta "Gamma di Caio Verdi", in persona del suo  
titolare nonché legale rappresentante pro tempore, Sig. Verdi Caio, corrente in.....  
alla Via ....., nonché dei Sigg. Verdi Ottavi e Bianchi, nelle loro rispettive  
qualità ut supra specificate, in solido e/o ciascuno per quanto di propria competenza,  
per tutti i danni, materiali, fisici, psicologici e morali patiti e patienti dall'attore,  
così come su descritti e specificati; - nonché, CONDANNARE i medesimi  
convenuti, in solido e/o ciascuno per quanto di propria competenza, all'integrale  
risarcimento, in favore dell'attore, dei medesimi danni, per le voci e le misure come  
sopra descritte e specificate, quantificabili nella complessiva somma di Euro  
10.000,00, oltre al risarcimento dei danni alle strutture murarie degli  
appartamenti di proprietà del medesimo attore, da quantificarsi in corso di causa,  
anche a mezzo di disponendo CTU, o in quell'altra misura minore o maggiore che  
sarà ritenuta rispettivamente di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal giorno  
dell'evento fino al soddisfo, ed interessi di mora sulla somma così rivalutata. Il  
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del presente giudizio di merito, sia  
del precedente giudizio cautelare ex art 700 c.p.c., da distrarsi in favore del  
sottoscritto procuratore quale antistatario ... ";  
si costituivano in giudizio i Sigg. Verdi Caio, in qualità di titolare della ditta  
individuale "Gamma di Verdi Caio", Ottavio Verdi e Bianchi, depositando propria  
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, chiedendo: "...  
l'integrale rigetto di tutte le domande attoree, di accertamento e condanna, per le  
motivazioni in narrativa e comunque siccome infondate in fatto ed in  
diritto. Accogliersi la riconvenzionale per la riduzione in pristino ed il  
risarcimento dei

*danni arrecati con le opere di cui all'allegata perizia giurata, in favore dei coniugi Verdi Ottavio e Bianchi, nella misura ritenuta di giustizia e comunque accertando a mezzo C.T.U. Accogliersi, altresì, la domanda riconvenzionale per i danni tutti riportati dal sig. Verdi Caio danno alla salute, esistenziale ed all'attività economica con condanna al pagamento del risarcimento in suo favore, nella misura indicata ovvero quell'altra da accertarsi in corso di causa. Ogni somma andrà aumentata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni fase di giudizio...";*

- il giudizio de quo (contraddistinto dal n. di R.G. ....), è il presente tuttora pendente dinanzi al Giudice Unico del Tribunale di Bari, già Dott. .... Attualmente ....., chiamato all'odierna udienza del 22.01.2015;

- nel corso del giudizio innanzi richiamato, i Sigg. Mevia, Sempronio Rossi e Rossi Grazia depositavano "Ricorso ex art 700 c.p. c. in corso di causa", nei confronti dei Sigg. Verdi Caio, in qualità di titolare della ditta individuale "Gamma di Verdi Caio", Verdi Domenico e Bianchi, chiedendo accogliere le seguenti conclusioni: "... Ill.mo Sig. Giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli arti. 669 - bis e 700 e seguenti c.p.c., voglia ordinare in via cautelare e d'urgenza, l'immediata cessazione delle immissioni di cui in premessa, disponendo l'immediata dismissione del sistema di evacuazione di fumi arbitrariamente adottato da parte avversa, nonché La chiusura dell'apertura arbitrariamente realizzata da controparte al di sotto dei balconi dei ricorrenti. Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti...";

- si costituivano i resistenti i quali chiedevano: "... l'integrale rigetto del ricorso per le motivazioni preliminari e di merito prospettate in narrativa e comunque perché lo stesso è infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi della procedura ... ";

- il sub procedimento de quo (R.G. n....) è tuttora pendente dinanzi al G.U. del Tribunale di Bari, già Dott. .... ed attualmente dott. ....., chiamato anch'esso all'udienza del 22.01.2015;

- con ricorso in materia possessoria, depositato in data 16.03.2005 presso la competente Cancelleria del Tribunale di Bari, i Sigg. Verdi Ottavio e Bianchi convenivano in giudizio Sigg. Rossi Sempronio e Mevia affinché venisse loro ordinata: "... l'immediata cessazione delle turbative e molestie e/o reintegrazione dei ricorrenti nel possesso pieno ed esclusivo del terrazzo dell'immobile sito in Roma alla via Appia nn. 7 e 9, angolo piazza ....., dotata di ampio terrazzo, mediante la riduzione in pristino di tutte le opere che comportino la lesione o turbativa nel possesso dell'immobile di proprietà del ricorrente, oltre all'esecuzione, a cura e spese dei precitati Sigg. Rossi, Mevia e di ogni opera necessaria ed opportuna per la suddetta finalità. Con espressa istanza diretta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni di ogni natura patiti e patienti da quantificare in corso di causa o comunque in via equitativa; in aggiunta agli interessi ed alla rivalutazione monetaria trattandosi di fatto illecito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ...";

- nel predetto procedimento, avente n°.... R.G., e con provvedimento giudiziale del 05.04.2005, il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Dott.ssa ....., così disponeva: "... letto il ricorso che precede, fissa l'udienza del 23.05.2005 per la comparizione delle parti....";

- pertanto, si costituivano in giudizio i Sigg. Rossi Sempronio e Mevia, depositando propria "Comparsa di costituzione avverso ricorso in materia possessoria", con cui impugnavano e contestavano il contenuto dell'avverso ricorso in materia possessoria, chiedendo: "... in via preliminare, ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'avverso ricorso in materia possessoria, per assoluta genericità ed indeterminatezza del suo contenuto; - in via gradata, ACCERTARE E DICHIARARE l'assoluta improponibilità, improcedibilità nonché inammissibilità dell'avverso ricorso possessorio per intervenuta decadenza di controparte dalla esercitata azione possessoria, in quanto tardiva e, dunque, evidentemente preclusa, per i motivi esposti nella presente comparsa; - nel merito, RIGETTARSI integralmente il ricorso in materia possessoria, proposto dai Sigg. Verdi Ottavio e Bianchi, in quanto illegittimo, inammissibile, improponibile, nonché assolutamente carente dei presupposti prescritti ex lege e, comunque, infondato, sia in fatto, che in diritto, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione;

- in via convenzionale, ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della Sig.ra Bianchi, per i danni causati al muro di confine, e per l'effetto CONDANNARLA al risarcimento degli stessi, quantificabili in complessivi Euro 1 500,00, ovvero , in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse ritenersi di giustizia, anche a mezzo di disponenda CTU. Il tutto con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario....”;
- la fase cautelare del giudizio su richiamato si concludeva con ordinanza giudiziale emessa dal Giudice Unico Dott. ...., depositata in Cancelleria in data 30.08.2012 , dal seguente dispositivo: “... PQM ...”;
- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina a Mevia, Rossi Sempronio, Rossi Grazia la rimessione in pristino e la rimozione del muretto-parapetto prospiciente la terrazza, in possesso dei ricorrenti, sita sul fabbricato in Roma, ubicato alla via Appia nn. 7 e 9, angolo P.zza ...., come specificato in parte motiva con le modalità ivi meglio descritte ... ”;
- la fase di merito del giudizio sopra indicato è tuttora pendente dinanzi al Giudice Unico, Dott.ssa ...., con udienza di rinvio fissata per il giorno 22.06.2015;
- nelle more dei giudizi sopra richiamati e tuttora pendenti (R.G. ...., R.G. n.....), si verificava il decesso del Sig. Rossi Tizio, con conseguente interruzione dei predetti procedimenti e successiva riassunzione degli stessi da parte dei Sigg. Mevia, Rossi Sempronio e Rossi Grazia, nella loro qualità di unici eredi del Sig. Rossi Tizia;
- inoltre, in sede penale con sentenza n. .... del 12 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale n. ... R.G.N.R., instaurato a seguito della denuncia-querela sporta in data 14 novembre 2006 dalla Sig.ra Mevia, in proprio e quale erede del coniuge Rossi Tizio, avverso i Sigg. Verdi Ottavio e Verdi Caio, imputati del reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p. "perché in concorso tra loro, mediante l'installazione di un'apparecchiatura denominata ACT/X destinata a filtrare e convogliare i fumi prodotti dal forno della pizzeria <<Gamma>> da loro gestita, apparecchiatura il cui sbocco è collocato sotto il balcone della stanza da letto degli anziani coniugi Mevia e

Rossi Tizia, provocavano l'emissione di gas, vapori o fumi fastidiosi all'olfatto e danno per la salute dei due anziani" (fatti accertati il 14 novembre 2006), venivano dichiarati colpevoli del detto reato, e condannati alla pena di Euro 200,00 di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, nonché al ristoro delle spese processuali in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese. Entrambi gli imputati venivano assolti, invece, per il reato di cui all'art. 650 c. p.;

- la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. .... del 06.12.2012, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dai Sigg. Verdi Ottavio e Verdi Caio avverso la predetta sentenza del Tribunale Penale di Bari e condannava i ricorrenti alla refusione delle spese della costituita parte civile (Sig.ra Mevia) in complessivi Euro 2.600,00 per compenso, oltre IVA ed accessori di legge; in esecuzione delle sentenze penali sopra citate, ed a seguito di pignoramento presso terzi promosso dalla Sig.ra Mevia innanzi al G.U. del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, i Sigg. Verdi Ottavio e Verdi Caio versavano le somme di Euro 1.663,00 ed Euro 4.283,00, con assegni "Banca....." rispettivamente del 10.07.2013 e del 17.09.2013, entrambi intestati all'Avv..... che, per conto della Sig.ra Mevia, rinunciava alla procedura esecutiva intrapresa;

- le suindicate parti, dopo ampia trattativa, hanno convenuto di transigere novativamente tutte le ragioni di controversia tra loro insorte, riferibili in qualsiasi modo ai giudizi sopra indicati, nonché ai successivi atti indicati nella premessa che precede, estinguendo, quindi, in via definitiva, tutti i giudizi tra di loro pendenti, ed ogni eventuale azione connessa, con espressa rinuncia corrispondente.

Tanto premesso, le su costituite parti, facendosi reciproche concessioni, hanno deciso di transigere e conciliare irrevocabilmente tutte le controversie attualmente pendenti, alle seguenti condizioni interdipendenti ed essenziali, valide per sé e per i propri rispettivi aventi causa a qualunque titolo,

#### CONVENENDO QUANTO SEGUE

1. Sigg. Mevia, Rossi Sempronio e Rossi Grazie rinunciano definitivamente alle azioni ed alle domande proposte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, attualmente Giudice Unico Dott. ...., (fase cautelare

R.G. n. ... e fase di merito R.G. n. ....), nonché nel sub procedimento cautelare ex art 700 c.p.c. in corso di causa (R.G. n.....), riconoscendo ed accettando il "sistema di evacuazioni di fumo a parete", attualmente posto a servizio della "Pizzeria Gamma di Verdi Caio", denominato "ACT/X", nonché riconoscendo ed accettando l'apertura esistente sulla facciata dell'immobile prospiciente la P.zza della ....., posta a servizio del predetto "sistema di evacuazioni di fumo a parete";

2. il Sig. Verdi Caio, nella sua qualità di titolare della ditta individuale "Gamma di Verdi Caio", si impegna a mantenere il predetto "impianto di evacuazioni di fumo a parete", denominato "ACT/X", in conformità alla normativa di legge vigente, provvedendo periodicamente alla sostituzione dei filtri, nonché ad ogni altro tipo di intervento necessario a garantire il corretto funzionamento dell'impianto su richiamato, in modo tale da limitare, entro la soglia consentita ex lege, la produzione di immissioni, di qualunque natura, nell'area limitrofa;

3. i Sigg. Verdi Caio, Verdi Ottavio e Bianchi rinunciano definitivamente alle azioni ed alle domande tutte, proposte in via principale e riconvenzionale, nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Giudice Unico già Dott. .... ora ....., R. G. n....., ed in particolare riconoscono ed accettano come legittimo, ad ogni effetto di legge, lo stato attuale dell'immobile sito in Roma, alla P.zza della .... n. 3, di proprietà dei Sigg. Mevia, Rossi Sempronio e Rossi Grazia, con riferimento specifico all'attuale configurazione architettonica del 1°, 2° piano e terrazzo dello stesso, rinunciando, per l'effetto, ad ogni e qualsivoglia ulteriore loro pretesa, domanda e/o diritto;

4. i Sigg. Mevia, Rossi Sempronio e Rossi Grazia si impegnano a provvedere, entro e non oltre la data del 31.10.2015, alla chiusura del pluviale ubicato nel cortile interno di proprietà dei Sigg. Verdi Ottavio e Bianchi; s'impegnano, altresì, da parte loro, ad evitare la caduta anche involontaria di rifiuti, spazzatura o quant'altro nel cavedio in comune con questi ultimi ed altri condomini;

5. i Sigg. Verdi Ottavio e Bianchi rinunciano definitivamente alle azioni ed alle domande tutte proposte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari, attualmente Giudice Unico Dott.ssa ....., R.G. n. ..., ed

in particolare rinunciano ai diritti e facoltà loro riconosciute con l'ordinanza di reintegra nel possesso emessa in data 30.07.2012 e depositata il 30.08.2012, la cui esecutività viene dichiarata e riconosciuta convenzionalmente come caducata ed inazionabile;

6. per effetto di quanto indicato al punto sub 5), i Sigg. Mevia, Rossi Sempronio e Rossi Grazia si impegnano a provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre la data del 31.10.2015, all'innalzamento del muro (descritto nella ordinanza giudiziale possessoria resa dal G. U. Dott....., nell'ambito del giudizio R.G. n.....) posto sul confine tra i due terrazzi degli immobili di proprietà delle parti suindicate, sino all'altezza di metri 1,80 (salvo diversa disposizione di legge), al fine di evitare l'affaccio e lo sporgersi; si precisa che l'innalzamento del muro predetto non comporta in alcun modo, da parte dei Sigg. Verdi/Bianchi, né acquiescenza né consenso alla copertura definitiva dell'arca o alla ulteriore edificazione in sopraelevazione;

7. i Sigg. Mevia, Rossi Sempronio e Rossi Grazia rinunciano definitivamente alle azioni ed alle domande, sia principali, che riconvenzionali, proposte nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Giudice Unico Dott.ssa ....., R.G. n. ....;

8. i Sigg. Mevia, Rossi Sempronio e Rossi Grazia corrispondono al Sig. Verdi Caio la complessiva somma di Euro 5.946,00 (Euro Cinquemilanovecentoquarantasei,00//), versandola al momento della sottoscrizione del presente atto a mezzo assegno circolare non trasferibile n.....8 tratto sulla Banca .... di pari importo ed in favore dello stesso; il Sig. Verdi Caio accetta detta somma e con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia quietanza; l'importo viene versato a titolo di rimborso delle somme da quest'ultimo pagante in esecuzione delle sentenze penali n..... del 12 aprile 2011 del Tribunale di Bari e n. .... del 06.12.2012 della Corte di Cassazione Penale; i Sigg. Verdi Ottavio, Verdi Ottavio e Bianchi s'impegnano a versare la metà delle somme già versate o comunque dovute al CTU Ing. .... (nell'ambito del sub procedimento cautelare R.G. n. .... pendente dinanzi al Tribunale di Bari Giudice Unico, già Dott. .... ora Dott. ....), stante la compensazione integrale delle spese di tutti i giudizi;

9. le parti dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsivoglia ulteriore diritto, ragione e/o pretesa, anche in relazione alle sentenze penali in narrativa indicate e precisamente: sentenza n. ... del 12 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale n. .... R.G.N.R. e n..... del 06.12.2012 della Corte di Cassazione Penale;

10. le parti rinunciano a qualsivoglia ulteriore eventuale azione, intrapresa in sede penale e tuttora pendente, obbligandosi reciprocamente a rimettere ed a accettare la rimessione per eventuali denunce - querele, depositate in data anteriore alla presente scrittura, e tuttora pendenti;

11. le parti dichiarano vicendevolmente che - eccezion fatta per le obbligazioni ed i patti rispettivamente assunti e per il rispetto delle dichiarazioni ricognitive scambiatesi con l'odierna scrittura privata - esse non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione o causa e, quindi, né per le ragioni reciprocamente esposte nelle premesse che precedono, né per qualsiasi altra, anche se non menzionata o conosciuta, avendo inteso con l'odierna transazione sistemare definitivamente ogni e qualsiasi controversia tra loro insorta o comunque insorgenda in relazione a qualsivoglia rapporto tra loro intercorso, in via novativa irrevocabile, con contestuale rinuncia ad ogni contrapposta azione o pretesa di restituzione, modifica e/o risarcimento danni e/o rimborso;

12. le parti si obbligano - se necessario - a formalizzare in tutti i giudizi su richiamati la reciproca rinuncia agli atti, chiedendo ai rispettivi Giudici procedenti di dichiarare l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione con conseguente cancellazione delle relative cause dal ruolo; per quel che concerne il giudizio attualmente in fase di merito possessorio avente n. di R.G. ...., pendente innanzi al G. U. del Tribunale di Bari, Dr.ssa ..., qualora manchi il consenso all'estinzione dello stesso con compensazione integrale delle spese della parte convenuta, con l'Avv....., il giudizio potrà essere dichiarato estinto solo parzialmente tra le parti del presente atto;

13. le spese legali relative a tutti i giudizi indicati in premessa restano integralmente compensate tra le parti, i cui procuratori sottoscrivono il presente accordo per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale;

14. il presente atto dovrà essere trascritto presso l'Agenzia del Territorio competente Ufficio Pubblicità Immobiliare, ai fini della opponibilità ai terzi e ad ogni altro effetto di legge, entro il termine di giorni trenta dalla sua sottoscrizione nella forma del verbale di conciliazione innanzi al Magistrato, a cura della parte più diligente ed a spese ripartite per metà tra le due parti del presente accordo;

15. le parti espressamente convengono e dichiarano che il presente accordo conciliativo è da parte loro inoppugnabile a qualsivoglia titolo e che, per il caso di inadempimento degli obblighi di fare in esso contenuti, potrà essere eseguito coattivamente nelle forme di cui all'art. 612 c.p.c. ad iniziativa della parte adempiente ed in danno e spese di quella inadempiente.

16. Ai fini fiscali le parti invocano per il presente verbale di conciliazione giudiziale l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art.9, comma 9, L. n°488 del 23/12/99 così come chiarito dalla circ. n.2 del 21/02/2014 dell'Agenzia dell'Entrate.

Letto, confermato e sottoscritto dal Giudice, dalle parti e dai loro difensori; questi ultimi anche per autentica e per la rinuncia di cui in narrativa.